

assicurate, per l'identificazione dell'organismo competente, nonché per i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro. I primi scambi telematici hanno avuto luogo fra otto Stati membri nel quadro di un progetto pilota per lo scambio di dati nel settore delle pensioni. L'estensione del programma TESS al settore «disoccupazione» è previsto solo dopo la valutazione dei risultati dei progetti in corso di svolgimento. L'applicazione rapida ed efficace delle legislazioni nazionali e comunitarie nel settore della sicurezza sociale per i lavoratori migranti rappresenta uno degli obiettivi del programma TESS. Gli scambi telematici di dati fra i diversi organismi competenti consentiranno peraltro un miglior controllo dell'erogazione delle prestazioni sociali.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971), in particolare gli articoli 81 e 85 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che fissano le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27.3.1972), segnatamente gli articoli 2.50 cf. 117, modificati nell'ultima occasione tramite il regolamento (CE) n. 1290/97 del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1997).

(98/C 82/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2476/97

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(16 luglio 1997)

Oggetto: Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

In seguito a una risoluzione della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha approvato, il 15 maggio 1997, con il pieno sostegno dell'Unione europea, un modello di protocollo il cui obiettivo è quello di riformare e rafforzare le misure di sicurezza negli Stati non dotati di armi nucleari (SNDAN), in tutto il mondo.

1. Intende la Commissione proporre al Consiglio l'avvio di trattative per l'elaborazione di direttive sull'applicazione totale, oppure soltanto parziale, del modello di protocollo negli SNDAN della Comunità e quali sono le ragioni a sostegno della politica proposta?

2. Il modello di protocollo coinvolge innegabilmente le competenze nazionali in materia di non proliferazione. Intende pertanto la Commissione proporre al Consiglio l'avvio di trattative con l'AIEA e la conseguente applicazione del modello di protocollo nel quadro delle procedure comunitarie amministrative e di negoziazione che riconoscono le competenze nazionali in materia di non proliferazione o, diversamente, proporre trattative e applicazione ritenendolo uno strumento di esclusiva competenza dell'EURATOM?

Risposta data dal signor Papoutsis in nome della Commissione

(16 settembre 1997)

1. La Commissione ha presentato il 16 luglio 1997 direttive di negoziato al Consiglio concernenti la negoziazione, da parte della Commissione, con gli Stati membri non dotati di armi nucleari e con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) delle modalità per concludere, ai sensi degli articoli 101, paragrafo 2 e 102 del trattato Euratom, un protocollo aggiuntivo all'accordo sui controlli di sicurezza tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità e l'AIEA (INFCIRC/193). Si propone che tale protocollo sia negoziato sulla base del modello di protocollo adottato dal Consiglio dei governatori dell'AIEA il 15 maggio 1997 come standard per i protocolli aggiuntivi destinati agli Stati che hanno un accordo generale in materia di controlli di sicurezza con l'AIEA, per rafforzare l'efficacia e migliorare l'efficienza del sistema dei controlli di sicurezza, a titolo di contributo agli obiettivi globali di non proliferazione nucleare.

2. La Commissione è consapevole che, giuridicamente, molte misure proposte nel modello di protocollo rientrano attualmente nelle competenze degli Stati membri della Comunità e ha pertanto proposto di negoziare il protocollo aggiuntivo insieme agli Stati membri e di concludere il protocollo ai sensi dell'articolo 102 del trattato Euratom.